



Rete Ferroviaria Italiana
11/03/2004
RFI-DTC\
A0011\PI\2004\0000220

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE Loro Sedi
(Vedi elenco annesso)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(Vedi elenco annesso) Loro Sedi

Oggetto: Prescrizione – Affidamento dei mezzi di trazione - Condotta e Scorta dei treni circolanti su linee con pendenze non superiori al 15% la cui velocità non supera 60 km/h.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

In conformità a quanto sopra, in attesa delle necessarie modifiche ai testi regolamentari, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'IPCL e corrispondente art. 8 dell'ISPST, si prescrivono ulteriori criteri per l'affidamento dei mezzi di trazione e per la condotta e la scorta di particolari servizi.

Art. 1_ Affidamento mezzi di trazione

Ad integrazione dell'art. 3 comma 1 primo alinea dell'IPCL e corrispondente all'art. 8 comma 4 primo alinea dell'ISPST, la funzione di secondo agente di condotta può essere svolta anche da:

- un agente di condotta in possesso della patente D per la tratta per la quale risulta abilitato;
- un agente in fase di professionalizzazione per il rilascio della patente F oppure E, solo per le tratte per le quali è stato già professionalizzato (Disposizione 31/2000);

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581



- un agente in possesso dell'abilitazione di accompagnamento treni, rilasciata a norma della Disposizione 7/2001, che prenda posto permanentemente in cabina di guida durante la corsa del treno con gli obblighi dell'art. 3 comma 3 dell'IPCL. In tal caso l'agente deve essere sottoposto, ai fini dell'accertamento dei requisiti fisici, alle stesse scadenze e protocollo del personale addetto alla condotta.

Art. 2_ Condotta e scorta di particolari servizi (art. 3 comma 1 punto c dell'IPCL e corrispondente all'art. 8 comma 4 punto c dell'ISPST)

Vengono definiti particolari servizi anche i treni merci o i treni composti di materiale viaggiatori vuoto serviti da automotori o locomotive da manovra, circolanti su linee o tratti di linea aventi pendenza non superiore 15‰ ed alla velocità massima di 60 km/h.

Per la condotta e la scorta dei suddetti treni devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) Condotta: l'agente addetto alla condotta deve possedere almeno l'abilitazione tipo "D" rilasciata a norma della Disposizione 31/2000 e successive integrazioni (e abilitazioni convertibili in base al punto II.14 della stessa Disposizione). Il tratto di linea per il quale è stata rilasciata l'abilitazione deve comprendere tutta la relazione del servizio.
- b) Scorta: l'agente di scorta, che deve prendere permanentemente posto in cabina di guida durante la corsa del treno con gli obblighi dell'art. 3 comma 3 dell'IPCL, deve possedere almeno l'abilitazione di tipo "C" (scorta), rilasciata a norma della Disposizione 7/2001 e successive integrazioni. In tal caso l'agente deve essere sottoposto, ai fini dell'accertamento dei requisiti fisici, alle stesse scadenze e protocollo del personale addetto alla condotta.

I criteri di cui sopra devono essere rispettati anche in presenza di apparecchiatura "Vigilante" efficiente.

Norme tecniche.

La condotta e la scorta dei predetti particolari servizi può essere affidata rispettivamente agli agenti di cui ai punti precedenti a) e b) purché siano rispettate le seguenti condizioni tecniche:

- a) percentuale di massa frenata non inferiore al 50% fino ad una pendenza del 10 per mille e non inferiore al 55% per le pendenze superiori al 10 per mille;
- b) velocità massima 60 km/h;
- c) massima massa rimorchiata dal mezzo di trazione, sui tratti in discesa con pendenza maggiore del 13‰, corrispondente a quella stabilita per il senso della salita;
- d) circolazione su linee o tratti di linea aventi pendenza massima del 15‰;
- e) circolazione su linee ove non è previsto il controllo degli incroci da parte del personale dei treni.

Art. 3_ Requisiti richiesti al personale.

Le competenze richieste per il personale destinato al servizio di condotta e di scorta con i suddetti treni rientrano tra quelle di sicurezza definite nelle Disposizioni 31/2000 e 7/2001, definite in via generale per tutto il personale addetto alla condotta e all'accompagnamento treni; pertanto restano invariati gli obblighi per le Imprese Ferroviarie concernenti il rilascio delle abilitazioni, il mantenimento dei requisiti fisici e psico-attitudinali e professionali.




Art. 4_ Tradotte.

Le tradotte potranno continuare ad essere effettuate solo sulle relazioni interessanti impianti ferroviari di una stessa località ed indicati in orario con il nome della stessa città.

L'unità centrale competente del Gestore dell'Infrastruttura può autorizzare l'effettuazione di tradotte anche su relazioni ferroviarie interessanti impianti limitrofi al centro ferroviario anche se con nome diverso della città.

I servizi attualmente classificati come tradotte, effettuati tra impianti di località diverse dovranno essere considerati treni a tutti gli effetti ai quali, in relazione al loro percorso ed alla loro composizione, potranno essere applicate le presenti prescrizioni oppure quelle previste per i treni.

Michele ELIA


"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)